



Prot. n.

Chiavari, 11/03/2019

IL SINDACO

ORDINANZA N. 02 /2019

ABBRUCIAMENTO DEL MATERIALE LIGNEO SPIAGGIATO SULL'ARENILE DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI EVENTI METEO MARINI

PREMESSO CHE:

- nelle giornate del 29-30 ottobre 2018 si sono verificati eventi meteo marini eccezionali con piogge intense e mareggiate che hanno interessato le aree del demanio idrico e marittimo del territorio del Comune di Chiavari;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2/10/2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano;
- a seguito di tali eventi meteorologici si è verificato tra l'altro lo spiaggiamento sull'arenile dell'intero territorio comunale, di una notevole quantità di materiale (alghe, canne, materiale ligneo e vegetale);
- in virtù di quanto occorso è stata emessa ordinanza sindacale n°23/2018, con la quale veniva disposto che il materiale ligneo depositato fosse messo a disposizione dei privati cittadini, ai fini di combustione in impianti termici civili, secondo le modalità della nota ISPRA n°1128 del 09/01/2014, previa ispezione visiva da parte della polizia municipale ai fini della verifica dell'assenza dei materiali estranei;
- gli interventi di raccolta erano consentiti fino al 31/01/2019;

Vista la nota regionale n.prot. 308601 del 09/11/2018 con cui vengono date disposizioni in merito alla gestione dei materiali lignei depositati su aree demaniali;



COMUNE DI CHIAVARI

~ Città Metropolitana di Genova ~

UFFICIO DEL SINDACO

RICHIAMATA la D.G.R. 1058 del 05/10/2015 che approva le “Linee guida per la combustione del materiale ligneo depositato sulle aree demaniali” per quei territori in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza tipo “b” (livello provinciale e regionale) e tipo “c” (nazionale) e le relative modalità operative, che devono essere rese cogenti a seguito di specifico provvedimento del Sindaco;

RITENUTO CHE nell’ordinanza n°23/2018 si disponeva altresì che dopo l’attuazione delle precedenti misure, come ultima possibilità, fossero utilizzate le seguenti modalità per la combustione di materiale ligneo depositato su aree demaniali nelle modalità espresse dalla suddetta DGR n° 1058/2015;

CONSIDERATO che a seguito della significativa affluenza dei privati cittadini durante il periodo di validità della suddetta ordinanza non si è ritenuto di procedere all’abbruciamento dei materiali lignei per motivi di sicurezza e minimizzando le interferenze con la raccolta in essere;

VISTI i roghi abusivi, nella notte di venerdì 1 marzo, sulla spiaggia del Lido, dove ignoti hanno incendiato parte il legname accumulato dalla mareggiata;

VALUTATO pertanto di procedere con urgenza alla corretta combustione del materiale ligneo, seguendo le modalità espresse dalla D.G.R. 1058 del 05/10/2015 e che la rimozione di detto materiale risulta opportuna affinché non costituisca ulteriore fonte di rischio in occasione di possibili ulteriori eventi;

RITENUTO necessario adottare la presente Ordinanza Sindacale, rendendo cogenti le modalità operative della suddetta D.G.R. e stabilendo un tempo tecnico strettamente necessario alla durata delle operazioni;

DATO ATTO che, l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’ Ing. Luca Mario Bonardi, in qualità di responsabile del procedimento, che ne attesta la regolarità amministrativa ex art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;



COMUNE DI CHIAVARI

~ Città Metropolitana di Genova ~

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINA

Ai concessionari degli stabilimenti balneari ed assimilabili, nel caso in cui volessero procedere all'abbruciamento del sopracitato materiale direttamente sull'arenile, di adottare le seguenti modalità:

- 1) il materiale ligneo da bruciare deve essere raccolto e accumulato sull'arenile e deve essere separato da altri materiali di origini antropica o materiale estraneo (ad esempio carta, plastica, gomme, ecc.) che dovrà essere gestito nel rispetto della normativa sui rifiuti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani;
- 2) il materiale ligneo da bruciare non deve contenere materiale legnoso lavorato o con evidenti segni di inquinamento. Qualora sia presente tale materiale dovrà essere allontanato e gestito nel rispetto della normativa sui rifiuti;
- 3) il materiale ligneo da bruciare deve essere disposto in cataste di piccole dimensioni, inferiori a tre metri cubi steri, possibilmente asciutte o con bassa umidità per limitare la produzione di fumo;
- 4) Ogni catasta deve essere predisposta in modo da garantire una corretta ossigenazione per ridurre al minimo il rischio di combustioni incomplete e non dovranno essere utilizzati materiali di innesco tossici per l'ambiente se non nelle quantità indispensabili per l'accensione;
- 5) le operazioni devono essere effettuate in condizioni di vento favorevole all'allontanamento dei fumi dal centro abitato e costantemente sorvegliate per permettere l'immediato spegnimento in caso di pericolo per la popolazione o i luoghi circostanti;
- 6) prima dell'accensione di una nuova catasta occorre attendere il completo e naturale spegnimento della precedente. Quindi non è possibile la presenza contemporanea di più roghi nello stesso luogo o in luoghi vicini;
- 7) deve essere garantito il contenimento delle ceneri prodotte in modo da limitarne la dispersione. A tal fine è preferibile la formazione delle cataste su piazzali in cemento o in terra "extra battuta" al fine di favorire la rimozione delle ceneri che dovranno essere gestite come rifiuti. Se tale operazione è effettuata sul suolo, per eliminare i residui della combustione, dopo lo spegnimento deve essere rimossa una porzione adeguata di suolo, da trattare anch'esso nell'ambito della normativa dei rifiuti;



COMUNE DI CHIAVARI

~ Città Metropolitana di Genova ~

UFFICIO DEL SINDACO

8) deve essere posto in atto qualunque accorgimento permetta di ridurre al minimo il rischio ambientale o rischi per la salute.

DISPONE

- Che l'Ufficio Polizia Municipale vigili sulla compiuta osservanza della presente ordinanza;
- Che la presente ordinanza produca i suoi effetti sino al 31/03/2019, salvo proroghe e/o integrazioni.

STABILISCE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio telematico dell'Ente per quindi giorni consecutivi e sul sito internet del Comune di Chiavari e che copia della stessa venga trasmessa:

- Al Prefetto della Provincia di Genova;
- Al Comando Provinciale del Vigili del Fuoco;
- All'ARPAL
- Alla Capitaneria di Porto di Chiavari;
- All'Autorità Portuale di Santa Margherita Ligure;
- Alla Polizia Municipale del Comune di Chiavari;
- Al Settore V – Servizi Tecnologici e Nettezza Urbana
- All'ATI Ma.ris. Coop Soc. – Costa Mauro e figli Srl , Gestore del Servizio di Raccolta e Trasporto Rifiuti urbani

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. Liguria, ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Chiavari 11/3/2019



Il Sindaco
Dott. Marco Di Capua

Il Dirigente del Settore 5
Servizi Tecnologici
(Dott. Ing. Luca Mario BONARDI)